



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

**Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di portierato all'interno delle sedi
dell'Università del Salento**

CIG 78123402EA

CHIARIMENTO N. 5

QUESITO:

Si chiede di voler fornire delucidazioni circa i seguenti quesiti:

1. Con riferimento a quanto stabilito dal Capitolato Tecnico Prestazionale (art. 19, pag. 12), che prevede la risoluzione del contratto in caso di mancato rispetto del CCNL Multiservizi, si chiede conferma che il riferimento al CCNL Multiservizi rappresenti un mero refuso, tenuto conto che il personale in servizio, nei cui confronti deve essere garantita l'applicazione della clausola sociale ai sensi del punto 24 del disciplinare di gara, risulta impiegato dal gestore uscente - come riporta il predetto punto 24 - con il CCNL Terziario della Distribuzione e dei Servizi stipulato fra Confcommercio, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL.
2. Con riferimento a quanto previsto dal punto 24 del disciplinare di gara si chiede conferma che al personale che risulterà interessato dall'applicazione della clausola sociale, ferma restando la sua necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, debba obbligatoriamente applicarsi il CCNL Terziario della Distribuzione e dei Servizi stipulato fra Confcommercio, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL o non altri CCNL.
3. Con riferimento ai requisiti di fatturato specifico ("fatturato nel settore della vigilanza non armata") e servizio analogo c.d. di punta ("servizio analogo a quello oggetto di gara") previsti dai punti 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara si chiede conferma che sia utilmente spendibile il servizio di portierato ovunque già espletato in via pregressa.

RISPOSTA:

In risposta al primo quesito, e fatto salvo quanto appresso in risposta al successivo quesito, si chiarisce che la previsione del CCNL Multiservizi contenuta nell'art. 19, pag. 10 del Capitolato Tecnico Prestazionale costituisce mero refuso, atteso che il personale attualmente in servizio risulta impiegato dal gestore uscente con il CCNL Terziario della Distribuzione e dei Servizi stipulato fra Confcommercio, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL, come risulta da tutti gli altri richiami contenuti nei pertinenti atti di gara.

Quanto poi al secondo quesito, si rammenta che l'art. 24 del Disciplinare di gara stabilisce quanto segue: *"Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del*

Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81".

La disposizione richiamata è esattamente corrispondente a quella contenuta nel bando tipo ANAC in vigore.

A tal proposito, peraltro, si segnala che l'Autorità, nella Nota illustrativa al bando tipo n. 2/2017, ha chiarito che la clausola sociale «non deve essere intesa come un obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, ma viceversa, deve prevedere che le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto. La formulazione della clausola sociale tiene conto del recente arresto giurisprudenziale del Consiglio di Stato (Sez. III, sentenza n. 2078 del 5 maggio 2017) secondo cui: "la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'articolo 41 Costituzione, che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto, sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente; conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante»;

Su punto appare altresì opportuno rinviare al conforme parere assunto sempre dall'ANAC con la deliberazione n. 96 del 7 Febbraio 2018.

Per quanto innanzi si chiarisce che l'applicazione del CCNL Terziario della Distribuzione e dei Servizi stipulato fra Confcommercio, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL non è imposta dalla lex specialis quale requisito di partecipazione, né la mancata applicazione di questo può essere sanzionata dalla stazione appaltante con l'esclusione dalla gara. Si tratta di una clausola che ha un valore meramente indicativo e che non esclude, pertanto, la possibilità per l'impresa subentrante di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato, pertinente all'oggetto dell'appalto, che salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo.

A corollario di quanto sopra, si chiarisce che la previsione contenuta nell'art. 19 del Capitolato Tecnico Prestazionale, secondo cui il contratto sarà risolto "in caso di mancato rispetto del CCNL Multiservizi [rectius: Terziario della Distribuzione e dei Servizi] e di mancato assorbimento della forza lavoro attualmente impegnata così come previsto" deve intendersi nel senso che la risoluzione del contratto conseguirà all'applicazione di livelli retributivi non adeguati e/o congrui e pertanto al mancato rispetto di livelli retributivi conformi a quelli stabiliti nel CCNL Terziario della Distribuzione e dei Servizi stipulato fra Confcommercio, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL, ovvero in altro CCNL oggettivamente applicabile alla fattispecie.

In relazione al terzo quesito infine si dà conferma che, trattandosi di gara per l'affidamento del servizio di portierato, è chiaramente spendibile ai fini della dimostrazione del requisito del fatturato specifico, il servizio di portierato già espletato.

Lecce, 16.04.2019

La RUP

(Dott.ssa Maria Grazia Mazzotta)

